

DECRETO ANTICIPI

([D.L. n. 145/2023](#)).

La Camera dei Deputati, nella seduta del 13 dicembre 2023, ha votato la fiducia sul disegno di legge di conversione del [decreto Anticipi](#)

PENSIONI

Anticipo del conguaglio di perequazione nell'anno 2023: l'articolo 1 prevede, in via eccezionale, l'anticipo dal 1° gennaio 2024 al 1° dicembre 2023 della decorrenza del conguaglio concernente il calcolo della perequazione relativa al 2022, consistente in un incremento di 0,8 punti percentuali per il calcolo della rivalutazione delle pensioni in relazione al tasso di inflazione dell'anno 2022 aggiuntivi rispetto alla perequazione già riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2023, con il ricalcolo, in via retroattiva, dei ratei di pensione decorrenti dalla medesima data del 1° gennaio 2023.

Recupero delle prestazioni pensionistiche indebite: L'articolo 2 proroga al 31 dicembre 2024 il termine per la trasmissione della richiesta di recupero, da parte dell'INPS, delle prestazioni pensionistiche indebite, con riferimento agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi concernenti il periodo d'imposta 2021, nonché agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi relative al periodo d'imposta 2020, limitatamente - per quest'ultimo periodo - alle verifiche in base ai dati trasmessi dal titolare del trattamento pensionistico e non già disponibili per una qualsiasi amministrazione pubblica.

FISCO

prestiti ai dipendenti: In sede dell'iter di conversione è stato introdotto il comma 3-bis dell'articolo 3 che modifica il criterio di calcolo, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, del beneficio relativo alla concessione di prestiti al lavoratore da parte del datore di lavoro. In particolare, in base alla nuova disciplina, in caso di concessione di prestiti, ai fini della determinazione dell'imponibile, si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi prestiti.

Versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette: L'articolo 4 prevede, per il solo periodo d'imposta 2023, per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di cui agli articoli 53 e 55 del TUIR di ammontare non superiore a 170.000 euro il rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL. Come chiarito in sede di conversione, per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi si intende riferito al volume d'affari.

Il pagamento della seconda rata di acconto, dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, potrà essere effettuato:

- entro il 16 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, senza interessi;
- (oppure) in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. In tal caso, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del D.lgs. n. 241/1997.

Rottamazione quater Con l'articolo 4-bis, introdotto in sede di conversione, riapre i termini per il pagamento delle prime due rate della rottamazione quater (pari, ciascuna, al 10% delle somme complessivamente dovute). i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 (con tolleranza di 5 giorni) si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023.

IVA

sono state introdotte due disposizioni in materia di aliquote IVA.

In primo luogo, con l'articolo 4-ter, di modifica il punto 80 della tabella A, parte III, allegata al [DPR n. 633/1972](#), si ricomprende tra le preparazioni alimentari assoggettate all'aliquota agevolata IVA al 10% (in luogo di quella ordinaria del 22%) agli integratori alimentari.

Al successivo articolo 4-quater, invece, si dispone che, a decorrere dalla sua entrata in vigore, l'esenzione IVA, prevista per le prestazioni sanitarie dall'articolo 10, comma primo, n. 18), DPR n. 633/1972, si estenda alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

Abrogazione dell'obbligo di trasmissione dei corrispettivi al sistema TS

Il comma 3, sempre dell'articolo 4-quinquies, abroga l'obbligo, previsto a decorrere dal 1° gennaio 2024 dall' [articolo 2](#), comma 6-quater, secondo periodo, [D.Lgs. n. 127/2015](#), per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, di registrazione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria

Fattura elettronica emessa verso consumatori finali

Il successivo comma 4, con la modifica dell'[articolo 1](#), comma 3, quarto periodo, [D.Lgs. n. 127/2015](#), si consente ai contribuenti di accedere alle proprie fatture elettroniche, nonché di verificare la correttezza delle stesse, senza la necessità di una preventiva richiesta di adesione al servizio di consultazione della fattura elettronica.

Assistenza e rappresentanza del contribuente in sede di verifica fiscale

L'articolo 8 bis, introdotto in sede di conversione, modifica l'articolo 12, comma 2, dello Statuto del contribuente ([legge n. 212/2000](#)), che disciplina i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.

Con la nuova disposizione, nello specifico, si specifica che anche in sede di verifiche fiscali sono sempre applicabili le norme in tema di assistenza e rappresentanza del contribuente presso gli uffici finanziari, ai sensi dell'[articolo 63](#), [D.P.R. n. 600/1973](#).

ENTI SPORTIVI

associazioni e società sportive dilettantistiche: Il comma 2 bis dell'articolo 16 apporta diverse modifiche al [D.Lgs. n. 36/2021](#), recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo.

- viene prorogato dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono adeguare i propri statuti alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2021;

- viene prorogato dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale le modifiche statutarie adottate sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2021;

- si prevede che, in sede di prima applicazione, relativamente ai direttori di gara e ai soggetti che sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, le comunicazioni al centro dell'impiego, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 30 gennaio 2024. Il medesimo termine del 30 gennaio 2024 si applica anche alle comunicazioni all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023.

Lavoratori subordinati sportivi

Il comma 3 bis, sempre dell'articolo 16, reca l'interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 33 del D.lgs. n. 36/2021, prevedendo che la misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro in favore dei lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi si interpretino nel senso che detti lavoratori, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione della massima aliquota della base contributiva, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 36/2021 (malattia, maternità, assegni al nucleo familiare e NASpI).

LAVORO

Indennità una tantum ai lavoratori a tempo parziale ciclico

L'articolo 18 reca disposizioni concernenti il riconoscimento di indennità una tantum ai lavoratori a tempo parziale ciclico.

Al comma 1 viene chiarito che la disposizione di cui all' [articolo 2-bis, D.L. 50/2022](#) deve intendersi riferita ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti o orizzontali, purché tali rapporti di lavoro siano caratterizzati da una sospensione ciclica dell'attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a 7 settimane e non superiore a 20 settimane.

Il comma 2, invece, prevede il riconoscimento di una indennità una tantum di importo pari a 550 euro, per l'anno 2023, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS, nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023.

Secondo quanto previsto dall'INPS, con [messaggio n. 3977 del 10 novembre 2023](#), il termine ultimo per la presentazione delle domande da parte del singolo lavoratore è fissato al 15 dicembre 2023.

Proroga diritto allo smart working nel settore privato

Con l'articolo 18 bis si proroga di tre mesi al 31 marzo 2024, il diritto allo smart working per i genitori con figli minori di 14 anni e per i fragili del privato.

Il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni spetta a condizione che nel nucleo familiare non ci sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa e che non ci sia un genitore non lavoratore. Questi lavoratori hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in smart working a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

I lavoratori fragili sono invece quelli maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19 per l'età o l'immunodepressione derivante da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, da comorbilità, a condizione che la condizione venga certificata dal medico.